



LA COOPERAZIONE TRA PRELATO, PRESBITERIO E LAICI NELLA PRELATURA DELL'OPUS DEI SECONDO LA COST. APOSTOLICA «UT SIT»

ARTURO CATTANEO

Pontificia Università della Santa Croce

La realtà pastorale dell'Opus Dei ricevette, quindici anni orsono, una adeguata configurazione giuridica mediante la Costituzione apostolica *Ut sit*. Essa precisa le norme di diritto universale contenute nel CIC e sancisce gli Statuti o *Codex iuris particularis* dell'Opus Dei che viene definito «come una compagine apostolica, formata da sacerdoti e laici, uomini e donne, che è al contempo organica e indivisa, dotata cioè di una unità di spirito, fine, governo e formazione spirituale»¹. Giovanni Paolo II sintetizza così le caratteristiche che costituivano l'Opus Dei prima ancora dell'erezione in Prelatura personale. Come ha infatti rilevato Javier Hervada, fin dalle origini l'Opus Dei era una *apostolica compago* organica ed indivisibile, fondata sulla relazione *ordo-plebs* che determina il suo elemento ministeriale e la cooperazione organica del clero e del laicato sotto la giurisdizione di un Pastore proprio. Tali caratteristiche dell'Opus Dei richiedevano —così lo afferma la cost. ap. *Ut sit*— una configurazione quale circoscrizione ecclesiastica².

Il supremo legislatore ha così conferito alla Prelatura dell'Opus Dei una struttura unitaria e organica che permette e promuove quella stretta cooperazione tra Prelato, presbiterio e laici caratteristica del suo spirito e della sua missione. Prima però di esaminare l'unità e l'organicità di tale cooperazione vogliamo premettere alcune considerazioni sulla relazione fra carisma e struttura giuridica, al fine di impostare il discorso nella prospettiva adeguata.

1. Nel testo della Costituzione apostolica *Ut sit*—AAS 75 (1983) 423-425— questa frase si trova nella parte narrativa, motivo per cui i verbi sono al passato: «... quasi apostolica compages quae sacerdotibus et laicis sive viris sive mulieribus constabat eratque simul organica et indivisa, una scilicet spiritu, fine, regimine et spirituali institutione».

2. Cfr. J. HERVADA, *Aspetti della struttura giuridica dell'Opus Dei*, in «Il Diritto Ecclesiastico» 97 (1987) 410-430.

1. CARISMA E DIRITTO NELLA CONFIGURAZIONE CANONICA DELL'OPUS DEI

Una riflessione sulla struttura giuridica dell'Opus Dei deve svolgersi prendendo quale essenziale punto di riferimento il carisma che ne costituisce l'origine e la radice permanente. Nella Cost. ap. *Ut sit* Giovanni Paolo II afferma che il Beato Josemaría Escrivá fondò l'Opus Dei «*divina ductus inspiratione*», per ispirazione divina. Il 2 ottobre 1928 Dio gli mostrò un messaggio e una missione ben precisi. Al contempo egli comprese che Dio gli chiedeva di dare origine ad un insieme di fedeli dedicati a quella missione, rendendo operativo quel messaggio³. In tal senso la Costituzione apostolica osserva nel proemio che «fin dall'inizio, infatti, questa Istituzione si è impegnata, non solo ad illuminare di nuova luce la missione dei laici nella Chiesa e nella società umana, ma anche a realizzarla nella pratica; come pure si è impegnata a tradurre in realtà vissuta la dottrina della chiamata universale alla santità, e a promuovere in ogni ceto sociale la santificazione del lavoro professionale e attraverso il lavoro professionale. Parimenti, per mezzo della società Sacerdotale della Santa Croce, si è adoperata ad aiutare i sacerdoti incardinati nelle diocesi a vivere la medesima dottrina nell'esercizio del loro sacro ministero»⁴.

La Cost. ap. *Ut sit*, dopo aver così sintetizzato il messaggio e la missione dell'Opus Dei, segnala che le sue caratteristiche hanno reso necessaria la trasformazione in Prelatura personale. Il testo afferma infatti: «Dato che l'Opus Dei, con l'aiuto della grazia divina, crebbe in tal modo da diffondersi e operare in un gran numero di diocesi di tutto il mondo (...), si rese necessario attribuirle un'appropriata forma giuridica, che fosse consona alle sue caratteristiche peculiari»⁵. I successivi sette articoli della *Ut sit* formulano, in modo succinto, alcune norme fondamentali che reggono la Prelatura e ne sanciscono gli Statuti⁶, nei quali vengono precisate più ampiamente le sue caratteristiche e ad essi faremo abbondante

3. Sulla connessione fra messaggio, missione e istituzione cfr. P. RODRÍGUEZ, *L'Opus Dei nella sua realtà ecclesiologica*, in P. RODRÍGUEZ, F. OCÁRIZ, J.L. ILLANES, *L'Opus Dei nella Chiesa*, Casale Monferrato 1993, pp. 21-43.

4. Il testo ufficiale latino, che citeremo sempre in nota, sia per la *Ut sit* che per gli Statuti, è il seguente: «Haec sane Institutio inde a suis primordiis satagit missionem laicorum in Ecclesia et in humana societate non modo illuminare sed etiam ad effectum adducere necnon doctrinam de universalibus vocatione ad sanctitatem re exprimere atque sanctificationem in labore et per laborem professionalem in quolibet sociali coetu promovere. Idem pariter efficiendum curavit per Societatem Sacerdotalem Sanctae Crucis quoad sacerdotes dioecesibus incardinatos in sacri ministerii exercitio».

5. «Cum Opus Dei divina opitulante gratia adeo crevisset ut in pluribus orbis terrarum dioecesibus extaret atque operaretur (...) necesse fuit aptam formam iuridicam ipsi tribui quae peculiaribus eius notis responderet».

6. Ricordiamo che il CIC prevede che «Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis» (can. 295). Gli Statuti della Prelatura dell'Opus Dei sono stati pubblicati, fra l'altro, nell'appendice del volume di A. DE FUENMAYOR, V. GÓMEZ-IGLESIAS, J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano 1991, pp. 875-914. Nello stesso volume si trova anche il testo della Costituzione apostolica *Ut sit* (pp. 868-870).

riferimento. Al riguardo è importante segnalare che il loro contenuto raccoglie sostanzialmente tutto quanto il Fondatore, con l'aiuto del Congresso generale speciale, aveva stabilito nel 1974 in previsione della futura trasformazione dell'Opus Dei in Prelatura personale. Gli Statuti costituiscono perciò, in un certo senso, la concretizzazione giuridica delle esigenze emananti dal carisma⁷. Il necessario riferimento al carisma che sta all'origine dell'Opus Dei e che, come dicevamo, ne costituisce la radice permanente, si espletterà quindi soprattutto attraverso le disposizioni dei suoi Statuti.

La storia dell'itinerario giuridico dell'Opus Dei, la cui chiave di lettura si trova nella fedeltà del Fondatore al carisma di cui si sapeva depositario e servitore, mostra le difficoltà e i pericoli esistenti, ma anche l'impegno profuso dal Beato Josemaría Escrivá per garantire, oltre alla secolarità dell'Istituzione, anche la sua unità e organicità. Si trattava cioè di promuoverne l'universalità e di coinvolgere in essa la menzionata varietà di fedeli, mantenendo l'imprescindibile unità spirituale e giuridica.

A proposito della Prelatura dell'Opus Dei ci sembra anche conveniente sottolineare la flessibilità insita nella figura giuridica della Prelatura personale. Essa, pur conservando i tratti essenziali delle strutture gerarchiche, ammette infatti una grande varietà di concretizzazioni. Il Codice di Diritto Canonico si limita a stabilire alcuni elementi essenziali, lasciando agli Statuti la determinazione di altre caratteristiche, come il rapporto dei fedeli laici con la Prelatura (cfr. can. 296) e quello della Prelatura con le Chiese particolari nelle quali intende svolgere le sue opere pastorali (cfr. can. 297). La flessibilità della struttura e le sue possibili diverse configurazioni trovano la loro spiegazione nel fatto che il peculiare compito pastorale affidato ad una Prelatura può avere caratteristiche molto diversificate. La peculiarità può infatti essere dovuta anche a speciali circostanze pastorali che si verificano in un determinato ambito geografico, o alle caratteristiche di una particolare categoria sociale (cfr. CIC, can. 294). Di conseguenza una Prelatura personale potrebbe essere promossa da una Conferenza episcopale, e sarà quindi di ambito nazionale, ma potrebbe svolgere un compito pastorale che interessa diverse nazioni, tutto un continente ecc.

2. L'UNITÀ NELLA COOPERAZIONE TRA PRELATO, PRESBITERIO E LAICI

Il Beato Josemaría Escrivá ha sempre avuto molto a cuore l'unità e la varietà che caratterizzano la Chiesa, la comunione ecclesiale, e costituiscono un tema ricorrente in diversi suoi scritti⁸. Ciò acquista dei contorni ben precisi a proposito

7. Cfr. A. DE FUENMAYOR, *La «prudencia iuris» de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer en su tarea fundacional*, in IDEM, *Escritos sobre Prelaturas personales*, Pamplona 1992, p. 214.

8. In una lettera si rivolgeva ai fedeli dell'Opus Dei dicendo: «Noi ameremo pertanto l'unità e la varietà meravigliose che ci sono nella Chiesa; venereremo e contribuiremo a far sì che siano venerati gli strumenti di questa unità; comprenderemo le manifestazioni di cattolicità e di ricchezza

dell'Opera affidatagli da Dio. La profondità e l'ampiezza di quella missione —di quel particolare compito pastorale— (che consiste in promuovere la vocazione alla santità nella vita ordinaria e professionale, contribuendo a insegnare che il lavoro è un cammino di unione con Dio) rendeva l'Opus Dei fin dall'inizio essenzialmente universale e portava con sé la necessità della collaborazione e della dedizione di uomini e donne, celibi e sposati, laici e sacerdoti.

La gran varietà dei suoi membri comportava anche l'esigenza che quell'insieme variegato di fedeli avesse un saldo principio di unità. Ma una istituzione di queste caratteristiche, di pieno impegno spirituale e apostolico, di carattere secolare e comprendente, di conseguenza, una tale diversità di situazioni personali, non si era mai vista nella Chiesa. Non ci si può quindi meravigliare che il Diritto canonico non prevedesse nessuna forma giuridica rispondente a dette caratteristiche. Si manifesta qui quel processo di interazione fra carisma e ordinamento giuridico di cui parlavamo, mostrando in questo caso come un carisma agisce sulla struttura istituzionale della Chiesa stimolandone nuovi sviluppi⁹. Fino a quando il Concilio Vaticano II non introdusse la figura della Prelatura personale, non esisteva infatti nel Diritto canonico una struttura che permettesse il pieno e unitario inserimento di fedeli laici e di chierici secolari, collaborando congiuntamente nel compimento di un peculiare compito pastorale.

Nelle precedenti, provvisorie e più o meno inadeguate configurazioni giuridiche assunte dall'Opus Dei la sua profonda unità non venne di fatto mai a mancare. Ciò si spiega per la forza di coesione che si sprigionava dal Fondatore, per la fedeltà e la fermezza con le quali egli difese il carisma ricevuto. Egli seppe però anche comprendere e trasmettere il dono e la missione di «Padre» della famiglia che costituisce l'Opus Dei —parte essenziale del carisma ricevuto— non come una prerogativa unicamente legata alla propria persona, ma appunto quale elemento permanente e necessario per la vita dell'Opus Dei. Si spiega così perché la figura della Prelatura offra una struttura pienamente adeguata ad assumere e garantire tale ruolo. Una Prelatura è infatti una circoscrizione ecclesiastica, strutturata gerarchicamente, a cui è preposto un Prelato che la regge come Ordinario e pastore proprio¹⁰.

Gli Statuti sanciti dalla Cost. ap. *Ut sit* sviluppano e concretizzano quanto la stessa Costituzione apostolica segnala riferendosi alla Prelatura dell'Opus Dei come a una unica «*apostolica compages*». Fin dall'inizio gli Statuti sottolineano infatti che alla Prelatura dell'Opus Dei appartiene una vasta gamma di persone (chierici e laici, uomini e donne, celibi e sposati, delle più varie condizioni sociali

interiore costituite dalle diverse spiritualità, associazioni, famiglie religiose e iniziative apostoliche che danno prova di procedere, in ogni tempo e in ogni luogo, dal medesimo Spirito indivisibile (cfr. 1 Cor 12,11)» (*Lettera* del 31 maggio 1943, n. 30).

9. Cfr. A. DE FUENMAYOR-V. GÓMEZ-IGLESIAS-J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico...*, o.c., p. 114 e A. CATTANEO, *El dinamismo de la interacción entre institución y carisma. A propósito de un estudio sobre el itinerario jurídico del Opus Dei*, in «*Scripta Theologica*» 22 (1990) 181-194.

10. Cfr. J. HERVADA, *Aspetti della struttura giuridica dell'Opus Dei*, o.c., pp. 420-422.

e impegnati in tutte le possibili attività professionali), un insieme variegato di fedeli che formano tuttavia un'unica realtà, poiché tutti i fedeli che si incorporano alla Prelatura «perseguono lo stesso fine apostolico, coltivano lo stesso spirito e la stessa prassi ascetica, ricevono un'adeguata formazione dottrinale e cura sacerdotale e, per quanto concerne il fine della Prelatura, sono sottomessi alla potestà del Prelato e dei suoi consigli, secondo le norme del diritto universale e dei presenti Statuti» (n. 6)¹¹.

Il *Codex iuris particularis* della Prelatura, chiamando tutti coloro —chierici e laici— che sono incorporati ad essa con il nome di «fedeli della Prelatura» sottolinea l'unità della struttura. Tutti fanno perciò parte della stessa comunità di fedeli, che è strutturata gerarchicamente. Tutti partecipano dello stesso carisma e quindi della stessa vocazione e missione. Il fatto che —come affermato esplicitamente in diversi luoghi degli Statuti— nell'Opus Dei ci sia un'unica vocazione e tutti coloro che vi appartengono siano chiamati a viverla in pienezza, comporta che non ci siano diverse *classi* di membri, ma unicamente vari modi di vivere gli stessi impegni, a seconda delle circostanze personali.

L'unità di missione e apostolato è messa in evidenza quando si segnala che tutti i fedeli della Prelatura devono essere disposti «ad esercitare con tutte le forze l'apostolato, secondo i fini e i mezzi propri dell'Opus Dei» (n. 18)¹². Particolarmente importante è l'affermazione secondo cui «il sacerdozio ministeriale dei chierici e quello comune dei laici si uniscono intimamente e si richiedono e completano a vicenda, per raggiungere, nell'unità di vocazione e di governo, il fine che la Prelatura si propone» (n. 4 § 2)¹³. La reciproca connessione delle due forme di sacerdozio si riferisce però maggiormente all'organicità della cooperazione e ne ripareremo perciò nel prossimo paragrafo.

Riguardo all'unità di governo assume un'importanza particolare la posizione del Prelato, il cui ruolo è contemplato fin dal primo articolo degli Statuti. La descrizione iniziale della Prelatura dell'Opus Dei termina infatti dicendo che essa si trova «*sub regimine proprii Praelati*» (n. 1 § 1). Questo articolo rinvia al primo del titolo IV, dedicato al governo della Prelatura, che afferma: «Il governo della Prelatura è affidato al Prelato, il quale è coadiuvato dai suoi vicari e consigli, in confor-

11. «... omnes eundem finem apostolicum prosequuntur, eundem spiritum eandemque praxim asceticam colunt, congruam recipiunt doctrinalem institutionem et curam sacerdotalem atque, ad finem Praelaturae quod attinet, subsunt potestati Praelati eiusque Consiliorum, iuxta normas iuris universalis et horum Statutorum». Con questo articolo si apre il secondo capitolo del primo titolo, che è dedicato ai fedeli della Prelatura. L'unità dell'Opus Dei è però sottolineata già nel primo capitolo degli Statuti, dedicati alla natura ed al fine della Prelatura. Fra i suoi fedeli, si afferma, «eadem est unitas vocationis, spiritus, finis et regiminis» (n. 4 § 3).

12. «...totis viribus incumbere apostolatu exercendo, iuxta fines ac media Operis Dei propria».

13. «Sacerdotium ministeriale clericorum et commune sacerdotium laicorum intime coniunguntur atque se invicem requirunt et complent, ad exequendum, in unitate vocationis et regiminis, finem quem Praelatura sibi proponit».

mità con le norme del diritto universale e del presente Codice» (n. 125 § 1)¹⁴. La sua giurisdizione, secondo quanto indica la *Ut sit*, «si estende ai chierici in essa incardinati, nonché [...] ai laici che si dedicano alle opere apostoliche della stessa Prelatura: gli uni e gli altri dipendono dall'autorità del Prelato nello svolgimento dell'opera pastorale della medesima Prelatura» (art. III)¹⁵. La potestà del Prelato viene poi ulteriormente precisata nel titolo IV degli Statuti dedicato al governo della Prelatura. Si specifica l'estensione della sua giurisdizione dicendo: «Curi in particolare che ai sacerdoti e ai laici a lui affidati siano offerti, assiduamente e in abbondanza, i mezzi e gli aiuti spirituali e intellettuali, che sono necessari ad alimentare e rin vigorire la loro vita spirituale e a perseguire il loro peculiare fine apostolico» (n. 132 § 4)¹⁶. Nei paragrafi seguenti gli Statuti spiegano che tale sollecitudine pastorale si manifesta mediante consigli, esortazioni e anche leggi, precetti, istruzioni e, se necessario, mediante l'imposizione di congrue sanzioni (cfr. n. 132 § 5). Gli Statuti, pur regolando dettagliatamente i diversi atti di governo del Prelato, segnalano anche il tenore secondo il quale queste norme vanno applicate, affermando anzitutto l'opportunità che il Prelato si impegni ad essere «maestro e padre per tutti i fedeli della Prelatura, li ami veramente nel cuore di Cristo, istruisca e conforti tutti con grande carità, per tutti si adoperi e si sacrifichi volentieri» (n. 132 § 3)¹⁷.

Terminiamo queste riflessioni ricordando che la Cost. ap. *Ut sit* ha eretto al contempo «la Società Sacerdotale della Santa Croce come associazione di chierici intrinsecamente unita alla Prelatura» (art. I). Essa costituisce un tutt'uno con la Prelatura nel fenomeno pastorale dell'Opus Dei e viene anch'essa contemplata nel *Codex iuris particularis Operis Dei*. L'unità è garantita anche stabilendo che il Prelato dell'Opus Dei è al tempo stesso il presidente generale della Società Sacerdotale della Santa Croce (cfr. n. 36 § 3).

3. LA COOPERAZIONE ORGANICA NELLA PRELATURA DELL'OPUS DEI

La profonda unità che caratterizza la Prelatura dell'Opus Dei non significa uniformismo tra i diversi ruoli e situazioni giuridiche dei suoi fedeli. Corrispon-

14. «Praelaturae regimen committitur Praelato, qui suis Vicariis et Consiliis adiuvatur iuxta normas iuris universalis et huius Codicis».

15. «Praelaturae iurisdictio personalis afficit clericos incardinatos necnon (...) laicos qui operibus apostolicis Praelaturae sese dedicant, qui omnes ad operam pastorem Praelaturae perficiendam sub auctoritate Praelati exstant».

16. «Curet praesertim ut sacerdotibus ac laicis sibi commissis assidue et abundanter praebeantur media et auxilia spiritualia atque intellectualia, quae necessaria sunt ad eorum vitam spirituales alendam ac fovendam eorumque peculiarem finem apostolicum exsequendum».

17. «Sit ergo omnibus Praelaturae fidelibus magister atque Pater, qui omnes in visceribus Christi vere diligat, omnes effusa caritate erudiat atque foveat, pro omnibus impendatur et superimpendatur libenter».

de invece allo spirito fondazionale il pieno rispetto di quanto è specifico di ciascuno, e ciò sia dal punto di vista umano e professionale, sia da quello ecclesiale, che del resto abbraccia anche il primo. Di conseguenza l'Opus Dei non solo non toglie nessuno dal suo posto, ma tende a far sì che ognuno sia pienamente ciò che gli corrisponde, tanto nella Chiesa come nella società civile. L'appartenenza alla Prelatura dell'Opus Dei comporta quindi per i laici l'impegno ad esserlo pienamente, e per i sacerdoti parimenti quello di essere tali al cento per cento e quindi pienamente al servizio della promozione del sacerdozio comune dei fedeli laici¹⁸.

Essere laico o sacerdote nella Chiesa significa esserlo quale membro di un unico organismo vivo, di quell'unico corpo che il Vaticano II ha chiamato «comunità sacerdotale strutturata organicamente» (LG, 11/a). La originaria e fondamentale strutturazione della Chiesa è infatti determinata dall'intima e mutua relazione fra il sacerdozio comune e quello ministeriale (cfr. LG, 10/b). Nella Prelatura dell'Opus Dei, in consonanza con la sua missione, ritroviamo pienamente sviluppata questa reciproca cooperazione fra le due forme del sacerdozio cristiano. La Cost. ap. *Ut sit* lo segnala quando afferma che l'Opus Dei costituisce «una compagine apostolica, formata da sacerdoti e laici (...) ed è al contempo organica e indivisa». Gli Statuti si riferiscono a questa realtà fin dal primo articolo, che definisce l'Opus Dei come «una Prelatura personale comprendente insieme chierici e laici per attuare una peculiare opera pastorale, sotto il governo del proprio Prelato» (n. 1 § 1)¹⁹. Il dinamismo interno di tale insieme di fedeli viene sintetizzato dagli Statuti con la già citata affermazione: «Il sacerdozio ministeriale dei chierici e quello comune dei laici si uniscono intimamente, e si richiedono e completano a vicenda per raggiungere, nell'unità di vocazione e di governo, il fine che la Prelatura si propone» (n. 4 § 2). Ciò spiega perché l'unità organica che caratterizza la Prelatura dell'Opus Dei non deriva da motivi antropologici o sociologici, ma strettamente ecclesiologici. Essa non è infatti né un insieme di laici che, per determinate prestazioni spirituali, fa ricorso al saltuario ministero di qualche cappellano, né un insieme di chierici che ricorrono a dei laici per essere aiutati in certe mansioni, ma un insieme di fedeli laici e di ministri sacri che cooperano organicamente secondo la complementarità propria delle due forme di sacerdozio. Tale cooperazione è radicata nella natura e nella missione della Chiesa, che non è né clericale, né laicale, ma si attua nella complementarità esistente tra sacerdozio comune e ministeriale²⁰. Nella Prelatura dell'Opus Dei, come in ogni circoscrizione ecclesiastica, fra le due forme ecclesiali di partecipazione al sacerdozio di Cristo si rileva una priorità sostanziale dei fedeli laici —al cui servizio si pone il mi-

18. L'esortazione apostolica *Pastores dabo vobis* afferma che i presbiteri «non sostituiscono, bensì promuovono il sacerdozio battesimale di tutto il popolo di Dio, conducendolo alla sua piena attuazione ecclesiale» (n. 17/d).

19. «Opus Dei est Praelatura personalis clericos et laicos simul complectens, ad peculiarem operam pastorem perficiendam sub regimine proprii Praelati».

20. Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Unità organica e norma giuridica nella Costituzione Apostolica «Ut sit»*, in «Romana» 3 (1986) 348.

nistero dei presbiteri— e una priorità funzionale del sacerdozio gerarchico al vertice del quale troviamo la *sacra potestas* del Prelato²¹.

Va inoltre osservato che la cooperazione fra sacerdoti e laici si attua ad un duplice livello. Come la Chiesa stessa, anche la Prelatura dell'Opus Dei —ed in modo accentuato in virtù del suo carisma e della sua missione— per essere una comunità evangelizzatrice dovrà essere in primo luogo una comunità evangelizzata. A tale scopo gli Statuti affermano che «sotto il governo del Prelato, il presbiterio vivifica e informa col suo ministero sacerdotale tutta l'Opus Dei» (n. 4 § 1)²² e segnalano che compito precipuo del Prelato è garantire che a tutti i fedeli della Prelatura «siano offerti, assiduamente e in abbondanza, i mezzi e gli aiuti spirituali e intellettuali, che sono necessari ad alimentare e rinvigorire la loro vita spirituale e a perseguire il loro peculiare fine apostolico» (n. 132 § 4)²³. Allo stesso tempo tutta la Prelatura —sacerdoti e laici insieme— realizzano un apostolato specifico al servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari²⁴.

Che una realtà sociale sia unitaria e organica non significa solo che coloro che la compongono abbiano diverse funzioni, ma —come è stato osservato— che essi contribuiscano «a strutturare l'insieme sociale proprio grazie alla diversità dei singoli apporti, sicché l'unità risulta dalla reciproca integrazione dei compiti e delle attività che gli uni e gli altri realizzano»²⁵. Anche il Codice di Diritto Canonico si riferisce alla dedicazione dei laici alle opere apostoliche di una Prelatura personale utilizzando l'espressione «cooperazione organica» (can. 296). Evidentemente si tratta di un'espressione che ammette una pluralità di significati e di modalità. Si comprende quindi che il Codice aggiunga che «i principali diritti e doveri ad essa connessi siano determinati negli statuti».

Questa complementarità si potrà sviluppare e articolare in modi diversi a conseguenza della summenzionata flessibilità della figura delle Prelature personali. Tuttavia è interessante osservare che la missione pastorale affidata ad ogni Pre-

21. Cfr. P. RODRÍGUEZ, *L'Opus Dei nella sua realtà ecclesiologica...*, o.c., p. 77.

22. «Sub regimine Praelati, presbyterium suo ministerio sacerdotali universum Opus Dei vivificat atque informat». Il compito dei sacerdoti della Prelatura è precisato nel seguente articolo degli Statuti: «Hi sacerdotes operam suam prae primis navabunt formationi spirituali et ecclesiasticae atque peculiari curae animarum ceterorum fidelium utriusque Sectionis Operis Dei» (n. 38).

23. Testo citato nella nota 15.

24. La Congregazione per i vescovi, in una nota informativa che inviò nel novembre 1981 ai vescovi delle diocesi in cui l'Opus Dei aveva centri canonicamente eretti, definì la finalità della Prelatura come «doppiamente pastorale». Questo duplice aspetto della sua finalità viene infatti descritto distinguendo «a) la peculiare opera pastorale che il Prelato con il suo presbiterio svolgono per assistere e sostenere fedeli laici incorporati all'Opus Dei nel compimento degli specifici impegni ascetici, formativi ed apostolici da essi assunti e che sono particolarmente esigenti; b) l'apostolato che il presbiterio ed il laicato della Prelatura, inseparabilmente uniti, realizzano per suscitare in tutti gli ambienti della società una profonda presa di coscienza della chiamata universale alla santità ed all'apostolato e, più specificamente, del valore santificante dell'ordinario lavoro professionale». Testo citato da Mons. A. del Portillo nell'intervista ad «Avvenire» pubblicata il 30-11-1982.

25. A. DE FUENMAYOR-V. GÓMEZ-IGLESIAS-J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico...*, o.c., p. 662.

latura implicherà —in un modo o nell'altro— la presenza di fedeli laici²⁶. In tal senso si può affermare che la Prelatura personale, come ogni circoscrizione ecclesiastica, è strutturata dal trinomio Prelato-presbiterio-fedeli. Le relazioni fra questi elementi soggettivi —anche se varieranno secondo le caratteristiche di ogni Prelatura o il tipo di circoscrizione ecclesiastica— saranno determinate dalla comunione gerarchica e dalla reciprocità fra il sacerdozio comune e quello ministeriale²⁷.

A proposito del modo specifico in cui nella Prelatura dell'Opus Dei è intesa e sviluppata la cooperazione tra laici e sacerdoti va ricordato che la natura e la missione pienamente secolari dell'Opus Dei spiegano non solo l'elevata proporzione dei laici in rapporto ai chierici, ma soprattutto il ruolo di piena e attiva corresponsabilità svolto dai laici non solo nelle attività apostoliche²⁸, ma anche in quelle di formazione²⁹ e nei consigli che coadiuvano il Prelato nel governo della Prelatura³⁰, secondo le prescrizioni degli Statuti.

Concludiamo così queste brevi riflessioni che ci hanno portato a evidenziare come l'Opus Dei abbia trovato nella Prelatura personale la struttura giuridica adeguata a garantire l'unità e l'operatività dell'organismo che, riunito intorno al Prelato e ai suoi Vicari, si compone di sacerdoti e laici in reciproca cooperazione, apportando ciascuno il contributo della propria funzione specifica.

26. Oltre alle peculiari opere pastorali, il CIC menziona anche tra le finalità delle Prelature personali «un'adeguata distribuzione dei presbiteri» (can. 294); tale scopo è stato perseguito rendendo più flessibile l'istituto dell'incardinazione. D'altra parte va osservato che l'affidamento ad una Prelatura personale di una peculiare opera pastorale può includere o promuovere anche un'adeguata distribuzione dei presbiteri.

27. Cfr. J.I. ARRIETA, *Le circoscrizioni personali*, in «Fidelium iura» 4 (1994) 231.

28. Cfr. negli Statuti soprattutto il capitolo III del titolo III, *De apostolatu*, che comprende i nn. 110-124.

29. Cfr. Statuti, nn.: 8 § 1; 10 § 1; 13; 91; ecc.

30. Cfr. Statuti, nn.: 138 § 2; 146; 151; 161 § 2; ecc. Al riguardo va ricordato che, secondo il CIC, nell'esercizio della potestà di governo «i fedeli laici possono collaborare a norma del diritto» (can. 129 § 2). Sulla idoneità dei fedeli laici a prestare aiuto ai Pastori quali membri dei vari consigli cfr. CIC, can. 228 § 2.